



06.2009

HOTELA FONDO DI PREVIDENZA

STATUTO

Valido dal 1° luglio 2009

Introduzione

Il Fondo di previdenza « Fonds de prévoyance de la Société Suisse des hôteliers » è stato creato dalla Società Svizzera degli albergatori mediante atto autentico del 7 marzo 1962 (originale n° 2074, ultima modifica del 13 agosto 1992).

Il Consiglio di fondazione ha deciso, in data del 24 novembre 1989, di assoggettare il Fondo di previdenza alla Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Il presente statuto adatta i principi dell'attività del Fondo di previdenza agli ultimi avvenimenti e ne modifica il nome.

Con decisione del 5 dicembre 2008, il Consiglio di fondazione emana il presente

Statuto

Articolo 1 - Nome, registrazione, sede e durata

¹Con il nome « HOTELA Vorsorgestiftung », « HOTELA Fonds de prévoyance », « HOTELA Fondo di previdenza » è stato costituito dalla Società Svizzera degli albergatori un Fondo di previdenza ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero, dell'articolo 331 del Codice delle obbligazioni e dell'articolo 48 cpv. 2 LPP.

²Il Fondo di previdenza è soggetto alla vigilanza conformemente alla LPP.

³Il Fondo di previdenza ha sede a Montreux ed è iscritto al registro di commercio del Cantone Vodese. Con l'approvazione dell'autorità di vigilanza, il Consiglio di fondazione può decidere di trasferire la sede altrove in Svizzera.

⁴La durata del Fondo di previdenza è illimitata.

Articolo 2 - Scopo

Lo scopo del Fondo di previdenza è l'applicazione della previdenza professionale nell'ambito della LPP, delle sue ordinanze e del suo regolamento di previdenza per i dipendenti dei datori di lavoro affiliati. Il Fondo di previdenza può assicurare le persone che desiderano affidarsi in modo facoltativo.

Articolo 3 - Affiliazione al Fondo di previdenza

¹Possono affidarsi al Fondo di previdenza i datori di lavoro, membri di un'associazione fondatrice di HOTELA Cassa di compensazione AVS.

²I datori di lavoro indipendenti e gli indipendenti senza personale, membri di un'associazione fondatrice di HOTELA Cassa di compensazione AVS, possono richiedere l'affiliazione personale a titolo facoltativo al Fondo di previdenza. Sono designati come assicurati a titolo facoltativo.

³I datori di lavoro che non sono membri di un'associazione fondatrice di HOTELA Cassa di compensazione AVS possono richiedere la loro affiliazione per iscritto. Il Fondo di previdenza decide liberamente in merito alla loro accettazione.

Articolo 4 - Patrimonio del Fondo di previdenza

¹Al momento della costituzione è stato attribuito, al Fondo di previdenza, una dotazione di CHF 444'619.25, CHF 401'991.90 dalla fondazione « Mitglieder-Unterstützungsfonds des Schweizer Hotelier-Vereins » e CHF 42'627.35 dalla fondazione « Hotelangestellten-Vorsorgestiftung des Schweizer Hotelier-Vereins ».

²Inoltre, il patrimonio del Fondo di previdenza è alimentato da:

- a) i contributi degli assicurati
- b) i contributi dei datori di lavoro
- c) gli apporti degli assicurati, comprese le prestazioni d'entrata
- d) gli apporti dei datori di lavoro
- e) i redditi del patrimonio del Fondo di previdenza
- f) le donazioni e le attribuzioni volontarie

³Il patrimonio del Fondo di previdenza può essere usato solo per finanziare le prestazioni conformemente alla LPP, secondo il regolamento e i piani di previdenza.

Articolo 5 - Organi del Fondo di previdenza

Gli organi del Fondo di previdenza sono:

- a) il Consiglio di fondazione
- b) l'organo di revisione

Articolo 6 - Consiglio di fondazione

¹Il Consiglio di fondazione è costituito in modo paritetico.

²Il Consiglio di fondazione emana un regolamento organizzativo. Esso contiene le disposizioni sulla costituzione e l'elezione del Consiglio di fondazione, sull'organizzazione del suo lavoro, sui suoi compiti e le sue competenze, nonché le disposizioni di applicazione concernente la delega della direzione.

³Il Consiglio di fondazione edita altri regolamenti, in particolare:

- a) un regolamento sull'affiliazione al Fondo di previdenza
- b) un regolamento di previdenza, piani di previdenza e piani di previdenza complementare
- c) un regolamento sulla promozione della proprietà mediante la previdenza professionale
- d) un regolamento sugli investimenti

⁴Il presente statuto e tutti i regolamenti devono essere approvati dall'autorità di vigilanza, come espressamente previsto dalla legge.

⁵Il Consiglio di fondazione può modificare lo statuto e i regolamenti in qualsiasi momento.

Articolo 7 - Organo di revisione

¹Il Consiglio di fondazione nomina un'azienda autorizzata in qualità di esperto revisore, come organo di revisione, affidandogli i compiti previsti all'art. 52c LPP.

²Designa l'esperto autorizzato in materia di previdenza professionale e gli affida i compiti previsti all'art. 52e LPP.

Articolo 8 - Delega della direzione

Il Consiglio di fondazione delega la direzione del Fondo di previdenza a HOTELA Cassa di compensazione AVS, conformemente all'art. 63 cpv. 4 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Conserva i propri compiti inalienabili e intrasmissibili derivanti dalla legge e dal regolamento ed è responsabile della vigilanza della direzione.

Articolo 9 - Contratti di assicurazione del Fondo di previdenza

Per garantire la realizzazione del proprio scopo, il Fondo di previdenza può stipulare contratti di assicurazione, in particolare di riassicurazione, in qualità di stipulante e beneficiario dell'assicurazione.

Articolo 10 - Contabilità

¹Il Consiglio di fondazione determina i principi di base della contabilità.

²L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

³Non gestisce conti di riserve separati per i datori di lavoro affiliati.

Articolo 11 - Responsabilità

¹Il Fondo di previdenza risponde dei suoi obblighi con il proprio patrimonio. La Società Svizzera degli albergatori e le altre associazioni fondatrici di HOTELA Cassa di compensazione AVS non garantiscono per gli obblighi del Fondo di previdenza.

²È esclusa la responsabilità dei datori di lavoro e degli indipendenti affiliati, nonché degli assicurati e dei beneficiari di prestazioni, per gli obblighi del Fondo di previdenza. Essi sono unicamente responsabili dell'esecuzione corretta e puntuale dei loro obblighi, in particolare di quelli finanziari, nei confronti del Fondo di previdenza.

Articolo 12 - Liquidazione parziale e scioglimento del Fondo di previdenza

¹Il Consiglio di fondazione definisce in un regolamento le condizioni e la procedura per una liquidazione parziale.

²Lo scioglimento del Fondo di previdenza può avvenire solo se l'autorità di vigilanza constata che le condizioni necessarie sono state rispettate. La procedura deve corrispondere alle disposizioni legali.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Lo statuto entra in vigore il 1° luglio 2009.